

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 238-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1959

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione,  
firmata a Parigi il 13 dicembre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — Con la Convenzione di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre dell'anno 1957 — e sottoposta oggi alla vostra approvazione — gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno inteso di dare disciplina uniforme alle norme ed alle procedure che debbono regolare fra di essi l'istituto della estradizione. La Convenzione in parola viene pertanto a costituire una specie di codice della estradizione, riconosciuto ed applicato dagli Stati facenti parte della organizzazione di Strasburgo.

Gli Stati invece non membri del Consiglio d'Europa, potranno aderire alla Convenzione oggetto del nostro esame solo se invitati a far ciò dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa medesimo, il quale Comitato, peraltro, potrà rivolgere l'invito unicamente a seguito di accordo unanime di tutti i suoi membri (di quelli, beninteso, che abbiano già ratificato la Convenzione).

L'obbligazione assunta dagli Stati con la ratifica della Convenzione è chiaramente espressa nell'articolo 1° e consiste nell'impe-

gno di consegnare « les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante ».

Non ci sembra che le singole disposizioni contenute nei 32 articoli in cui è divisa la Convenzione presentino particolari innovazioni o notevoli allontanamenti da quella che in sostanza è la prassi vigente in fatto di estradizione, per quanto, per lo meno, concerne il nostro Paese.

Va posto comunque in evidenza che l'Italia al momento della sottoscrizione della Convenzione ha formulato una duplice « riserva » con cui intende accogliere la Convenzione stessa, e cioè: 1°) che da parte sua mai sarà accordata l'estradizione per atti puniti con la pena capitale dalle leggi della parte richie-

dente; 2°) che da parte sua non sarà accordata l'estradizione neanche nei casi di individui ricercati per l'esecuzione di misure di sicurezza, a meno che tali misure non siano state ordinate con una regolare sentenza dai tribunali penali e che esse siano espressamente previste dall'ordinamento giuridico della parte richiedente.

È troppo evidente l'utilità di avere, su di una materia abbastanza delicata e complessa quale l'estradizione, norme precise ed uniformi, sia pure ristrette soltanto ad un certo numero di Stati. Pertanto, onorevoli senatori, dopo aver premesso le poche e brevi considerazioni accennate, non possiamo che esortarvi ad accordare al Presidente della Repubblica la necessaria autorizzazione a ratificare la Convenzione europea di estradizione.

CERULLI IRELLI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.